



IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 78 del 07/04/2021

OGGETTO: RIDEFINIZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.L. 41/2021.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 5 del 14.1.2021 sono state approvate le tariffe anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) come da tabelle sub A) e sub B) allegate allo stesso provvedimento;

Preso atto che il perdurare dell'emergenza epidemiologica sta determinando effetti negativi sull'economia, ben più rilevanti di quanto ipotizzabile al momento dell'approvazione delle tariffe TARI nel mese di gennaio, come rappresentato dalle associazioni delle categorie produttive con note del 28.1.2021, del 10.2.2021 e del 15.3.2021, in atti;

Visto il disposto del D.L. 22/03/2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che al comma 5 dell'Art. 30 "Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga" espressamente prevede: "5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...*";

Rilevato che il Comune, avendo già deliberato le tariffe TARI 2021, si trova nella condizione di cui al secondo periodo del citato articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 potendo dunque, a fronte della necessità di attuare forme di sostegno alle attività economiche, esercitare la facoltà di modificare il quadro tariffario, adottando le forme di sconto di seguito indicate:

- per le utenze Tari della Categoria 09 - Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere: sconto del 50% della quota variabile;
- per le utenze Tari della Categoria 15 - Commercio di beni durevoli, per le sole imprese del settore abbigliamento, calzature ed accessori (Codici ATECO 47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.72.10): sconto del 50% della quota variabile;
- per le utenze Tari della Categoria 24 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, fast-food, gastronomie: sconto del 50% della quota variabile;
- per le utenze Tari della Categoria 25 - Bar, caffè, pasticcerie, birrerie: sconto del 50% della quota variabile;
- per le utenze Tari della Categoria 30 - Discoteche, night club, sale da gioco: sconto del 50% della quota variabile;

Dato atto che tale forma di intervento corrisponde alle sollecitazioni delle categorie economiche e che la stessa è stata assentita dal Comitato per lo sviluppo economico;

Rilevato inoltre che tale forma di intervento, a sostegno delle tariffe, dell'importo stimato di € 857.000,00, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39 comma 1 del D.L. 104/2020;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del PEF 2021 viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non, indicate negli allegati sub A) e sub B) della citata deliberazione consiliare n. 5 del 14.1.2021;

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione dello schema tariffario per le utenze non domestiche, anno 2021, come indicate nell'allegato sub B) della citata de-

liberazione del C.C. n. 5 del 14.1.2021, prevedendo le ulteriori riduzioni tariffarie selettive sopra descritte;

Ritenuto inoltre, al fine di adeguare l'emissione degli addebiti 2021 al disposto della presente deliberazione, con riferimento alle sole utenze non domestiche, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 comma 4 del vigente Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), di rideterminare, le scadenze delle rate per il pagamento della tassa 2021 alle date del 16 giugno, 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2021, con pagamento in unica soluzione scadente al 16 agosto 2021;

Ritenuto altresì, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della necessità di contingentare gli accessi al pubblico agli sportelli attualmente solo su appuntamento, di non applicare ai contribuenti (utenze domestiche e non) sanzioni o interessi per ritardato pagamento della prima rata, a condizione che i pagamenti siano assolti entro il termine della rata unica (o seconda rata) e in caso di oggettivo impedimento, derivante da ritardi del servizio postale nella consegna degli avvisi di addebito o da difficoltà di accesso agli sportelli; quanto sopra, fatti salvi ulteriori provvedimenti normativi di maggior favore per l'utenza di ridefinizione delle scadenze in oggetto, considerati applicabili automaticamente;

Ritenuto infine, ai sensi del dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e s.m.i., di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 7.4.2021 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 7.4.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 19.4.2021 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni e con le specifiche di cui in premessa, gli ulteriori interventi di sostegno selettivo a valere sulle tariffe anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) già approvate con deliberazione del C.C. n. 5 del 14.1.2021;
- b) di fissare, per le sole utenze non domestiche, le scadenze delle rate di pagamento della tassa per l'anno 2021 al 16 giugno, 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2021, con pagamento in unica soluzione scadente al 16 agosto 2021;
- c) di disporre per tutte le tipologie di contribuenti, la non applicazione di sanzioni o interessi per ritardato pagamento della prima rata, a condizione che la stessa sia assolta entro il termine della rata unica (o seconda rata) e in caso di oggettivo impedimento derivante da ritardi del servizio postale nella consegna degli avvisi di addebito o da difficoltà di accesso agli sportelli, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi di maggior favore per il contribuente;
- d) di provvedere, all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella L. n.214/2011, e s.m.i.;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.